

RES. 2228  
USL 05-11-2020

Azienda  
USL Toscana sud est

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E  
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. PER  
REGOLAMENTARE LA PRESENZA DEI LORO VOLONTARI  
ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DI AREZZO.**

L'anno duemilaventi e questo di 5 del mese di  
NOVEMBRE in Arezzo, presso la sede dell'Azienda U.S.L. Toscana  
Sud Est;

TRA

L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, con sede legale in Arezzo, via  
Curtatone n. 54 (Codice Fiscale e Partita IVA 02236310518), di seguito  
denominata "Azienda", nella persona del Direttore di Presidio Ospedaliero  
dell'aretino, Casentino, Valtiberina e Valdichiana aretina, Dr.ssa Barbara  
Innocenti, nata ad Arezzo il 08/09/1975 CF: NNCBBR75P48A390R, la  
quale agisce non in nome proprio ma come rappresentante della citata  
Azienda Sanitaria, ai sensi del Regolamento Operativo dei  
Presidi/Stabilimenti, adottato con deliberazione DG n. 713 del 10/08/2017 .;

E

La Sig.ra TROIANI ANNA LUCIA Nata ad Arezzo li, 05/06/1940 la quale  
agisce non in nome proprio ma come legale rappresentante dell'A.V.O. di  
AREZZO con sede in Via Pietro Nenni, 20

**PREMESSO** che l'Art. 45 della L 833/78 prevede il riconoscimento della  
*"funzione delle Associazioni di Volontariato liberamente costituite, aventi  
finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio  
Sanitario Nazionale e che "* tra le Associazioni di Volontariato sono  
ricomprese le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a  
norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci";

**CHE** l'A.V.O. di Arezzo si è costituita con atto associativo notarile del  
21/04/1981

**CHE** nell'atto costitutivo di Associazione, regolarmente registrato, sono  
indicati gli scopi e le caratteristiche dell'Associazione nonché le funzioni  
degli organi collegiali dell'associazione stessa

**RILEVATO** che l'A.V.O. intende perseguire all'interno delle strutture  
ospedaliere compiti di rilevanza sociale ed altamente umanitari.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1** Oggetto della presente convenzione è l'attività svolta  
dall'Associazione Volontari Ospedalieri con sede in Via Pietro Nenni n. 20

volta ad umanizzare l'Ospedale favorendo la capacità di dialogo con il paziente.

Per realizzare questo fine l'associazione attraverso i propri volontari si impegna a dedicarsi all'accoglienza del malato, all'aiuto delle sue piccole necessità, al dialogo per risolvere le proprie necessità sia interne che esterne, al colloquio ed all'aiuto morale per assicurare calore umano, all'organizzazione del tempo libero.

**Art.2** L' A.V.O. di Arezzo che stipula la presente convenzione e che opera all'interno del Presidio Ospedaliero di Arezzo, si avvale di n. 200 collaboratori tutti volontari. Tale personale è organizzato in numero di 2 turni giornalieri e presta la propria opera per un numero di ore massimo di 5;

**Art. 3** Il responsabile dell'attività dei volontari che operano all'interno delle Strutture del Presidio Ospedaliero di Arezzo è il Presidente dell'Associazione che firma la presente convenzione. I contatti con il Direttore Medico di Presidio saranno tenuti dal Presidente dell'AVO stessa o da un suo delegato appositamente designato e comunicato all'Azienda. Può essere prevista, inoltre, la figura di un coordinatore che manterrà i contatti con i responsabili delle Strutture Organizzative.

**Art.4** L'A.V.O. di Arezzo provvederà a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data della stipula della presente convenzione, alla Direzione medica di Presidio Ospedaliero i nominativi dei volontari che presteranno la loro opera all'interno del Presidio, ed ogni variazione intervenuta in merito a quanto specificato negli Artt. 2 e 3 e ne comunicherà eventuali variazioni con riepilogo mensile.

**Art. 5** L'omessa comunicazione nel termine di 90 giorni delle variazioni di cui agli Artt. 2,3,4 è causa di risoluzione immediata della presente convenzione;

**Art. 6** La Direzione Medica di Presidio si riserva di predisporre l'accesso nelle strutture ospedaliere in orari autorizzati e concordati con le Associazioni A.V.O. e che i volontari si impegnano ad osservare. L'Azienda si riserva altresì la possibilità di stabilire un più ampio orario di accesso nei giorni festivi.

Pur se in orario di accesso i volontari si allontaneranno durante gli interventi sanitari.

**Art. 7** La Direzione Medica di Presidio, compatibilmente con le proprie disponibilità e con la regolamentazione per l'uso degli spazi ospedalieri può mettere a disposizione dell'A.V.O. un locale per il cambio delle divise.

**Art. 8** – Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

In relazione e limitatamente alle attività oggetto del presente accordo, i volontari di cui l'Associazione si avvale all'interno del Presidio operano quali soggetti autorizzati al trattamento in riferimento all'Azienda Usl Toscana sud est sulla base di formale designazione scritta a incaricato del trattamento da parte del Preposto aziendale al trattamento, individuato nel Direttore del Presidio Ospedaliero ove il personale presta la propria attività, mediante utilizzo di apposito modulo allegato sub A) al presente atto.

Limitatamente alla stipula e alla gestione della presente convenzione, i soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto contrattuale e quelli che svolgono attività amministrativa funzionale alle instaurazione e gestione del rapporto stesso dichiarano di essere informati sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dal contratto nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

**Art. 9** Non è consentito al volontario consultare documenti sanitari di alcun genere concernenti i degenti, né intraprendere attività di carattere sanitario di competenza esclusiva del personale ospedaliero;

E' consentito ed anzi auspicato ogni contatto con gli assistenti sociali, con i quali potranno essere esaminate congiuntamente forme di intervento a favore dell'ammalato.

**Art. 10** Non è consentito al volontario intrattenere il degente in merito alle cure, agli interventi sanitari in corso né formulare valutazioni, giudizi, critiche o previsioni.

**Art 11** Il volontario può provvedere alla somministrazione occasionale del pasto ai degenti. In ogni caso l'aiuto all'assunzione del pasto deve essere

preventivamente ed espressamente autorizzato dal personale sanitario ed eseguito da personale volontario dell'Associazione.

**Art. 12** In caso di agitazioni sindacali attuate dal personale medico o infermieristico, con conseguente sospensione dei servizi sanitari, il servizio di volontariato continuerà il suo normale svolgimento fatte salve eventuali e diverse modalità di espletamento del servizio da concordare con il responsabile medico di Struttura Organizzativa. Non è consentito, in ogni caso, la sostituzione del personale in sciopero con i volontari.

**Art.13** Il personale medico ed infermieristico operante all'interno delle strutture sanitarie si impegna a fornire la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi normalmente. Tale collaborazione potrà avere uno dei momenti più qualificanti nell'organizzazione del tempo libero dei degenti. Eventuali incontri tra più degenti dovranno essere concordati con i medici responsabili delle Strutture Organizzative interessate purché non abbiano in alcun modo carattere propagandistico o politico.

**Art. 14** Il volontario è obbligato ad indossare un camice bianco, che curerà di tenere sempre in ordine, nonché un apposito cartellino di riconoscimento con la sigla A.V.O. ben riconoscibile in modo che il volontario non si confonda con il personale sanitario.

**Art.15** A richiesta del Presidente dell'A.V.O., dei coordinatori e dei responsabili delle Strutture Organizzative della Toscana Sud Est, potranno essere promossi incontri con gli associati per discutere le modalità di svolgimento del servizio e quanto altro concerne i rapporti tra L'A.V.O., il degente e la Struttura Ospedaliera.

**Art.16** Eventuali osservazioni sull'operato dei volontari da parte dei dipendenti o dei degenti dovranno essere presentate ai coordinatori.

Questi hanno il dovere di informare il Presidente.

Eventuali provvedimenti a carico degli associati fino all'allontanamento verranno adottati concordemente dal responsabile della struttura Organizzativa e dal Presidente dell'A.V.O. La decisione verrà adottata sentito il coordinatore cui l'associato fa capo e ne verrà data comunicazione alla Direzione Medica di Presidio.

**Art. 17** I rapporti tra L'A.V.O. e l'Azienda devono essere improntati alla massima collaborazione, correttezza e lealtà reciproche. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

**Art. 18** L' A.V.O., ai sensi dell'art. 18 - comma 1 del D. Lgs 117/2017 si

farà carico di stipulare apposita polizza assicurativa che offra idonea copertura sia per la Responsabilità Civile che per gli infortuni dei volontari. l'Azienda USL, ai sensi dell'art. 18 – comma 3, attraverso l'Ufficio Amministrativo di Presidio competente rimborserà all'A.V.O. il costo relativo alla suddetta polizza dietro presentazione della quietanza di pagamento da parte dell'associazione stessa.

Art. 19 La presente convenzione avrà una durata di anni 3 a partire dalla data di stipula della presente e scadrà il 5/11 2023; potrà essere rinnovata per un uguale periodo previo accertamento delle ragioni di utilità e pubblico interesse che sottendono alla stipula stessa. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere dalla convenzione anche prima della scadenza mediante preavviso di almeno 3 mesi

**Art. 20** La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

*La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.*


**Art. 21** In ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08 è stato sottoscritto il documento unico valutazione dei rischi interferenti - D.U.V.R.I -, al quale è stata attribuita scadenza analoga a quella della presente convenzione.

**Art. 22** Per ogni controversia che dovesse intercorrere fra le parti il Foro competente è quello di Arezzo

Letto Confermato e Sottoscritto

IL DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERO  
DELL'ARETINO, CASENTINO, VALTIBERINA E VALDICHIANA ARETINA

Dr.ssa Barbara Innocenti



IL PRESIDENTE A.V.O.

Sig.ra Anna Lucia Troiani

